



TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2022, ha emesso il seguente

DECRETO DI OMOLOGA EX ART. 12-BIS, COMMA 2, L. 3/2012

vista la proposta di piano del consumatore *ex art. 7, comma 1-bis, L. 3/2012* formulata, in via principale, da Tinervia Pietro in data 17 dicembre 2021;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

rilevato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Maurizio Pizzuto, e la successiva integrazione del 23 dicembre 2021, contenenti le indicazioni e i giudizi di cui all'art. art. 9, comma 3-bis, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

considerato che appaiono dimostrati lo stato di sovraindebitamento del proponente e la qualità di consumatore dallo stesso rivestita;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori, il decreto di fissazione dell'udienza depositato il 24 dicembre 2021;

rilevato che con il decreto medesimo è stata altresì disposta la sospensione, sino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione, della procedura esecutiva immobiliare a carico del debitore iscritta al n. 841/2017 R.G.Es. Trib. Palermo;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

constatata la ritualità delle comunicazioni ai creditori effettuate dal professionista a norma dell'art. 12-*bis*, comma 1, L. cit.;

rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria pari a complessivi € 65.980,00, così distinta:

Debito	Creditore	Debito Residuo
Fin. Credito al consumo n.200.416.084.012.22 del 23/06/2009 (Chirografario)	1 - Findomestic Banca S.pA.	62.501,67
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	2 - Riscossione Sicilia S.p	1.566,73
Condanne Spese lite n.cron.220/16 del 06/02/2016 (Chirografario)	1 - Findomestic Banca S.pA.	1.903,60
Tributi locali	3- Comune ufficio tributi	8,00

rilevato che i costi della procedura ammontano ad € 2.855,00, pari al saldo del compenso del professionista nominato con funzioni di OCC;

considerato che Tinervia Pietro ha proposto di pagare la suddetta prededuzione in n. 11 rate mensili, di cui le prime 10 da € 260,79 e la n. 11 da € 247,01;

rilevato che, a questo punto, il proponente ha offerto il pagamento integrale dei crediti privilegiati e il pagamento il 55,39% dei crediti chirografari in un arco temporale di otto anni, mediante la corresponsione di n. 96 rate mensili, di cui la prima da € 268,79 (in considerazione dell'importo di € 8,00 da versare al Comune di Palermo in un'unica

soluzione) e le restanti da € 260,79, con le seguenti modalità e precisazioni [cfr. atto introduttivo, pagg. 17-18]:

“Per il finanziamento Findomestic si propone:

- il pagamento una tantum ed in unica soluzione in seguito all’auspicata omologa dell’importo di euro 2.000,00 risultanti da quanto liquidato dal Fondo di Garanzia INPS;

- il pagamento di n. 96 rate di euro 210,86 e per un totale di euro 20.242,56 a fronte della sorte debitoria da decreto ingiuntivo ed il pagamento di n. 96 rate da euro 19,83 per il pagamento integrale della posta relativa al condannatorio alle spese di lite per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Per Findomestic il pagamento rateale conterà dunque di n. 96 rate da euro 230,69;

- i pagamenti una tantum relativi alle quote di tredicesima mensilità che verranno cedute annualmente a Findomestic. Tali somme, sono forfettariamente e provvisoriamente quantificabili euro 1.000,00 mensili e dunque in complessivi euro 8.000,00;

- la cessione del TFR maturato e maturando negli anni a venire e sino al pensionamento, stimabile quantomeno in euro 5.000,00. La cessione del TFR è pienamente ammissibile quale cessione di credito futuro ex art. 8 co. 1 L. 3/2012, considerando altresì che, qualora, come probabile, la liquidazione dovesse avvenire in corso di esecuzione del piano, il pagamento potrà essere effettuato direttamente, previo rendiconto, dal debitore in favore della creditrice;

- la cessione dei crediti privilegiati insinuati al passivo fallimentare di cui residuano euro 9.118,00, di cui 561,00 già oggetto di riparto parziale;

- Per il debito con Riscossione Sicilia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione, si propone il pagamento integrale mediante n. 96 rate da euro 30,10”;

rilevato che il proponente assolverà a tale impegno destinando ai creditori una parte della propria retribuzione da lavoro dipendente (ammontante ad € 1.141,04 mensili) e trattenendo la restante parte per sé e per il proprio nucleo familiare (il cui fabbisogno è stimato in € 868,00 al mese);

ritenuto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso

(tanto più ove si consideri l'apporto al reddito del nucleo familiare fornito dal figlio Tinervia Christian, lavoratore dipendente a tempo indeterminato con una retribuzione mensile di € 750,00 circa);

rilevato che non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano;

considerato, in ogni caso, che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dagli artt. 14-ter e ss. L. cit. [cfr. relazione datata 16 dicembre 2021, pagg. 7-8];

osservato, dunque, che la durata complessiva del piano (otto anni e undici mesi) e le percentuali di soddisfacimento dei crediti costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, in conclusione, che il piano può essere omologato, demandando dal professionista la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano medesimo e la vigilanza sul suo esatto adempimento;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis L. 3/2012;

OMOLOGA

omologa il piano del consumatore proposto da Tinervia Pietro, nato a Palermo il 14/02/1957 (cod. fisc. TNRPTR57B14G273G);

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Maurizio Pizzuto, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

DISPONE

che il professionista:

- a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);

c) comunichi la completa esecuzione del piano al giudice delegato;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

INIBISCE

a Tinervia Pietro la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possano procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al debitore e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Maurizio Pizzuto.

Palermo, 15 febbraio 2022

IL GIUDICE DELEGATO

Giuseppe Rini

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*